

Repertorio N. 41207

Raccolta N. 8023

(Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis-TABELLA allegata al D.P.R. n. 642/1972)

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"TELEFONO DONNA - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 15,30.
In Milano, nel mio studio in via Serbelloni 13.

Innanzi a me dottor Gianpaolo CESATI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa la Signora:

- **VACCHINI Rita Maria**, nata a Lodi Vecchio il 6 dicembre 1941, domiciliata per la carica in Milano, presso l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, in qualità di Presidente della Associazione di volontariato "TELEFONO DONNA" - ONLUS, con sede in Milano, presso l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, codice fiscale 97094510159, associazione iscritta nel Registro Regionale del Volontariato.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della nominata Associazione, assemblea convocata in questo giorno e luogo in unica adunanza, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- modifiche statutarie

come da avviso scritto ricevuto dai soci nei termini di statuto.

Aderendo alla richiesta, riporto qui di seguito le risultanze dell'assemblea medesima.

Assume la presidenza e ne dichiara la validità essa signora Vacchini Rita Maria:

- per la regolarità della convocazione;

- per la presenza dei soci signore Vacchini Rita Maria, Bartocetti Stefania, Feletti Maria Antonietta intervenute personalmente e Invernizzi Francesca, intervenuta per delega, e così complessivamente di quattro soci su un totale di quattro.

Risulta intervenuto l'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente riferisce sulla opportunità di apportare ulteriori modifiche allo statuto di "Telefono Donna".

Quindi l'assemblea, con voto palese all'unanimità,

DELIBERA

1) di modificare lo statuto come risulta dal testo che da me Notaio letto alla comparente si allega al presente verbale sotto la lettera "A" a formarne parte integrante, segnalando che la modifica riguarda solo l'articolo 4 dello statuto (scopi dell'associazione) nel quale vengono aggiunti i seguenti punti:

* La progettazione, creazione e gestione di asili nido, asili nido aziendali e micro-nidi, e il compimento di tutte le iniziative utili a conciliare il ruolo familiare con il ruolo professionale;

* La progettazione e attuazione di azioni di conciliazione/mediazione familiare;

* La progettazione e realizzazione di iniziative utili alla promozione della cultura per le pari opportunità.

2) di delegare il Presidente a compiere tutti gli atti e le operazioni occorrenti per dare attuazione alla delibera che precede, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione nei Registri del Volontariato di competenza.

Null'altro essendo a deliberare la seduta viene sciolta alle ore 16,00.

REGISTRATO AGENZIA
DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 3

11/05/11/2009

N. 23208 SERIE AT

€ 168,00

90

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto alla comparente, la quale lo approva e lo sottoscrive alle ore 16,00 dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Consta di 1 (un) foglio scritto con il computer ed a mano da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio per 2 (due) facciate intere e parte della terza fin qui.

F.to Rita Maria Vacchini

F.to Gianpaolo Cesati

Allegato "A" al rep. n. 4207/8023

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1

È costituita una Associazione di volontariato denominata

“TELEFONO DONNA”

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'associazione ha sede in Milano, presso l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda, piazza Ospedale Maggiore n. 3.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro, è costituita a sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, ed intende svolgere attività di volontariato per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, conformandosi ai requisiti necessari per l'iscrizione ai Registri del Volontariato.

L'Associazione ha per scopo:

1. L'apertura di uno o più Centri di Ascolto e di Sportelli Rosa sul territorio nazionale dedicati alla presa in carico dei singoli casi, inclusa l'assistenza alle vittime di abusi e violenze presso apposite case di accoglienza che l'Associazione attiverà;
2. Raccolta ed elaborazione dei dati, la ricerca economica, politica e sociale dei fenomeni relativi alla conoscenza della realtà della donna e della famiglia, costituendo un apposito Centro Studi denominato "Centro di Epistemologia della Donna";
3. L'elaborazione di studi e di proposte con particolare riferimento alla posizione della donna nella società e alla salute della donna, oltre alla realizzazione delle iniziative adatte a favorire l'accoglienza presso le istituzioni competenti delle proposte che l'Associazione perfezionerà;
4. La promozione di iniziative culturali e di recupero socio-riabilitativo rivolte alle donne costrette alla prostituzione e ridotte in schiavitù;
5. Lo sviluppo delle relazioni utili al conseguimento dei precedenti obiettivi;
6. La promozione, il sostegno e la realizzazione di iniziative dirette all'orientamento e alla formazione professionale e così anche di corsi di formazione professionale;
7. L'organizzazione di convegni e congressi, seminari di studi, cene e cocktails, realizzazioni audiovisive, produzioni televisive, stampati, pubblicazioni e quant'altro utile alla diffusione delle diverse iniziative;
8. Potrà inoltre partecipare a bandi e gare per la progettazione e la realizzazione di iniziative per l'EXPO 2015;
9. La progettazione, creazione e gestione di asili nido, asili nido aziendali e micronidi, e il compimento di tutte le iniziative utili a conciliare il ruolo familiare con il ruolo professionale;
10. La progettazione e attuazione di azioni di conciliazione/mediazione familiare;



11. La progettazione e realizzazione di iniziative utili alla promozione della cultura per le pari opportunità.

ASSOCIATI

Art. 5

L'Associazione potrà ricevere l'adesione di tutte le persone fisiche ed enti giuridici e morali ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo che intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi statuari dell'associazione stessa. Tali soci hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alle attività promosse dall'associazione e sono inoltre tenuti al pagamento di una quota associativa nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea.

Art. 6

Nella Associazione si distinguono Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Art. 7

Per essere socio bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di aderire agli scopi dell'Associazione, e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dall'Assemblea.

L'Associazione potrà richiedere ai soci, oltre alla quota di iscrizione, contributi annuali per servizi e scopi specifici.

Sia la quota che i contributi verranno deliberati e richiesti annualmente dall'Assemblea.

Art. 8

Può essere escluso il socio che commette azioni gravemente pregiudizievoli agli scopi e al patrimonio dell'Associazione, o che non è in regola con il pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo decide sulla esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Contro la comunicazione di esclusione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Art. 9

Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata.

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 11

L'assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari.

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

E' invece richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare lo Statuto dell'Associazione.

E' richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci per sciogliere l'Associazione e nominare i Liquidatori.

Il tutto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del codice civile.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Nella lettera sono indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La lettera di convocazione con le indicazioni di cui sopra, può essere trasmessa, nel termine suddetto, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, alle seguenti condizioni:

l'avviso di convocazione deve essere inviato al numero di telefax ovvero all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) comunicato dall'avente diritto ad intervenire in assemblea e iscritto con il domicilio, nei libri sociali, ovvero al numero o all'indirizzo di posta elettronica autorizzato espressamente dall'avente diritto stesso in occasione della convocazione dell'assemblea.

La detta autorizzazione, il "Rapporto di trasmissione" del fax ovvero una stampa del messaggio di posta elettronica contenenti la data di invio e la identificazione del destinatario dovranno essere portati dal Consiglio Direttivo in assemblea e conservati agli atti.

Con lo stesso avviso potrà essere prevista un'assemblea di seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi partecipino o vi siano rappresentati, tutti gli associati e vi assistano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di tre per socio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un VicePresidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le Autorità Amministrative e Giudiziarie e ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente, e/o il VicePresidente se nominato, dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, o da un terzo dei suoi componenti.


Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

BILANCIO

Art. 15

L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente il 31 dicembre, data in cui devono essere redatti l'inventario e il bilancio annuale.

Art. 16



Entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti a sensi dell'art. 3) della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

PATRIMONIO

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) sponsorizzazioni.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

Del pari il Consiglio Direttivo potrà nominare anche tra non soci comitati scientifici anche per singoli settori.

In particolare verrà costituito un Comitato Consultivo composto da un massimo di quaranta membri nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità di particolare rilievo culturale, scientifico, politico o sociale che condividono le finalità istituzionali

dell'Associazione. Il Comitato potrà strutturarsi in sottocommissioni per lo studio dei problemi connessi con una determinata materia.

SCIoglimento


Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto. In caso di scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; in caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di Volontariato, operanti in identico od analogo settore, secondo le più precise indicazioni date dall'assemblea in sede di scioglimento dell'Associazione.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.



SECRET

05 NOV. 2009

G. de la...

